

**AVV. SAMUELE MIEDICO**  
VIA SCIPIONE AMMIRATO N. 102  
50136 FIRENZE  
email: *avv.samuelemiedico@gmail.com*  
pec: *samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER L'ABRUZZO – L'AQUILA**

**RICORSO**

nell'interesse della **dott.ssa Maria Giovanna DI NOCERA** (C.F. DNCMGV79M57F839F), nata a Napoli (NA) il 17/08/1979 e residente in Pescara (PE), via Vincenzo Cerulli n. 40 (65126), rappresentata e difesa dall'Avv. Samuele Miedico del Foro di Firenze (C.F. MDCSML94M02G713W), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni al fax +39 0554936259 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata *samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it*, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102 (50136) nonché presso il suo domicilio digitale, come da procura speciale in calce al presente ricorso

*-ricorrente-*

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, via Trastevere n. 76/A (00153) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata *uffgabinetto@postacert.istruzione.it* estratto dal registro PP.AA. gestito dal Ministero della Giustizia ed all'indirizzo pec *urp@postacert.istruzione.it* estratto da IPA - Indice dei domicili digitali della Pubblica, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/o Complesso monumentale di S. Domenico (67100) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata *ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it* estratto dal registro pubblico denominato "Reginde" gestito dal Ministero della Giustizia;

- **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO** (C.F. 93028190663), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in L'Aquila (AQ), via dell'Arcivescovado n. 8 (67100) nonché pec *drab@postacert.istruzione.it* estratto dal registro Ipa – Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione ed all'indirizzo pec *drab.contenzioso@postacert.istruzione.it* estratto dal registro PP.AA. gestito dal Ministero della Giustizia, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/o Complesso monumentale di S. Domenico (67100) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata *ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it* estratto dal registro pubblico denominato “*Reginde*” gestito dal Ministero della Giustizia;
- **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE** (C.F. 92024670702), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campobasso (CB), via Garibaldi n. 25 (86100) nonché pec *drmo@postacert.istruzione.it* estratto dal registro Ipa – Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione ed all'indirizzo pec *drmo.contenzioso@postacert.istruzione.it* estratto dal registro PP.AA. gestito dal Ministero della Giustizia, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/o Complesso monumentale di S. Domenico (67100) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata *ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it* estratto dal registro pubblico denominato “*Reginde*” gestito dal Ministero della Giustizia;

-resistenti-

#### **E NEI CONFRONTI**

- della **dott.ssa Giulia DI MARCO** (DMRGLI94H44C632V), residente in Pescara (PE), Strada Provinciale Pescara-San Silvestro n. 258, lett. 2 (65129);
- della **dott.ssa Enrica DI GIOVANNI** (DGVNRC90C70E243W), residente

in Ortona (CH), Contrada Riccio n. 95 (66026);

*-controinteressati-*

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

del decreto prot. n. 124 del 12/08/2024 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha disposto l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso AB24 – Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) per le regioni Abruzzo, Lazio e Molise e delle graduatorie ad esso allegate, ivi compresa in particolare la graduatoria inerente alla Regione Abruzzo, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché di estremi non noti, ivi compreso in particolare:

- la scheda di valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente ed il punteggio finale alla medesima attribuito, ivi compreso in particolare il punteggio attribuito ai titoli;
- la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale *de qua*, sub prot. n. 168903 del 18/12/2023;
- i verbali di estremi ignoti inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della valutazione dei titoli dei candidati ed in particolare dell'odierna ricorrente;
- la *lex specialis* della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione e/o alla valutazione dei candidati, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l'odierna ricorrente;
- il decreto prot. n. 8699 del 21/08/2024 con cui l'amministrazione ha provveduto alla rettifica della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della

scuolasecondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso AB24 – Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado (inglese) per la regione Abruzzo, oltrechè la graduatoria rettificata allegata al suindicato provvedimento.

\*\*\* \*\*

### **FATTO**

1. La dott.ssa Maria Giovanna Di Nocera ha preso parte al “*concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”, indetto con decreto dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023 (doc. n. 1), in relazione alla classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (inglese).
2. Ed è importante specificare che, pur trattandosi di un concorso bandito dal Ministero, lo stesso è stato svolto su base regionale (cfr. art. 1 del bando), con individuazione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale nonché dell’approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione (cfr. art. 3, comma 6, del bando): la ricorrente ha presentato la propria domanda all’attenzione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo (doc. n. 6).
3. Ai sensi dell’art. 5 del bando, il concorso si è articolato in una prova scritta, in una prova orale e, infine, nella valutazione dei titoli.
4. L’odierna ricorrente ha superato positivamente la prova scritta (con un punteggio di 94/100) e la successiva prova orale (riportando il punteggio massimo conseguibile, ovvero 100/100).
5. Tuttavia, all’indomani della conclusione della fase di valutazione dei titoli e della pubblicazione della graduatoria finale di merito, la dott.ssa Di Nocera ha – alquanto inspiegabilmente visti i risultati lusinghieri ottenuti alle prove

selettive scritta e orale – appreso di non risultare vincitrice (doc.ti nn. 3 e 4).

6. Invero, risultano vincitori i seguenti candidati:

	Nome	Prova scritta	Prova orale	Titoli	TOTALE
1.	Di Marco Giulia	94/100	100/100	40,75	234,75
2.	De Lucia Daniel	86/100	90/100	50,00	226,00

7. Peraltro, con nota prot. n. 8699 del 21/08/2024 l'amministrazione resistente, a seguito delle rinunce pervenute da parte dei candidati vincitori per la classe di concorso AB24 per la regione Abruzzo, ha provveduto a rettificare la graduatoria dei vincitori (doc.ti nn. 13 e 14).

8. Per l'effetto, la graduatoria a seguito di rettifica risulta essere la seguente:

	Nome	TOTALE
1.	Di Marco Giulia	234,75
2.	Di Giovanni Enrica	224,75

\*\*\*

9. Non comprendendo il motivo della propria assenza, la candidata ha appreso dalla consultazione della propria posizione personale di **aver ottenuto un punteggio di (soli) 21,25 punti alla valutazione dei titoli** e, quindi, di aver conseguito un punteggio totale di 215,25 (cfr. doc. n. 8).

10. Ed il punteggio di 21,25 punti alla valutazione dei titoli sembra dipendere dalla mancata valutazione dei titoli di servizio effettuati negli anni dalla candidata.

11. Invero, **risulta dalla scheda inerente alla valutazione effettuata (i) non solo che non sono stati valutati i titoli di servizio *de quibus*, (ii) ma addirittura che è presente un evidente e palese refuso informatico che aveva duplicato per ben nove (9... !) volte la dichiarazione inerente al**

**possesso della certificazione linguistica... !**

12. Ciò dimostra di per sé in maniera chiara ed evidente l'errore generato dal sistema in relazione alle dichiarazioni effettuate dall'odierna ricorrente, non essendo nemmeno possibile per un candidato inserire addirittura per nove (9... !) volte il titolo linguistico: **è il sistema stesso che lo impedisce, o che perlomeno dovrebbe impedirlo**... ma nel caso di specie evidentemente qualcosa è andato storto... !

\*\*\*

13. In ques'ottica, è evidente che dalla mancata valutazione dei titoli di servizio sia derivato un punteggio ingiustamente, ingiustificatamente ed erroneamente basso per l'odierna ricorrente.
14. Infatti, se non si fosse verificato il disguido *de quo* e se, di conseguenza, la Commissione avesse tenuto in debita considerazione i titoli di servizio maturati, la candidata avrebbe senz'altro ottenuto un punteggio tale da essere collocata al vertice della graduatoria e, per l'effetto, da consentirle di essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
15. Più precisamente, risultano i seguenti titoli di servizio (doc. n. 7):
- anno scolastico 2018/2019 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'Istituto Trasporti e Logistica Navigazioni IMAT s.r.l.;
  - anno scolastico 2019/2020 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'Istituto Trasporti e Logistica Navigazioni IMAT s.r.l.;
  - anno scolastico 2018/2019 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'Istituto Paritario Luigi Stefanini;
  - anno scolastico 2020/2021 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture

straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'Istituto Paritario Luigi Stefanini;

- anno scolastico 2020/2021 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'I.S. - ITN. Duca degli Abruzzi – IPIAM Napoli;
- anno scolastico 2021/2022 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso il Liceo Maior di Pescara;
- anno scolastico 2022/2023 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso il Liceo Maior di Pescara;
- anno scolastico 2023/2024 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” Pescara;

16. Ed è importante evidenziare, per l'importanza che assume ai fini della presente causa, che i titoli di servizio *de quibus* risultano inconfutabilmente dalla documentazione detenuta dalla medesima amministrazione resistente ed inerente alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter*, della legge n. 124 del 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (doc. n. 7).

\*\*\*

17. In data 14/08/2024 la dott.ssa Di Nocera ha presentato personalmente, via pec, una richiesta di rettifica della graduatoria, evidenziando per la prima volta che *“ho riscontrato un errore nella valutazione dei titoli di servizio in quanto ho notato che gli stessi non sono stati conteggiati nella valutazione andando ad inficiare in maniera assolutamente negativa nella posizione finale in graduatoria. Credo che tale mancanza sia stata creata da un*

*malfunzionamento informatico che al posto di caricare correttamente i titoli di servizio ha invece duplicato per ben 9 volte la certificazione linguistica C2 (tra l'altro ammissibile per una sola volta), senza ritrovare gli altri titoli di servizio con il relativo calcolo del punteggio. Chiedo pertanto, in autotutela, la rettifica/revisione della graduatoria inserendo il punteggio corretto/erroneamente sottratto” (doc. n. 12).*

18. Poichè tale richiesta è rimasta inevasa, al fine di ottenere il riesame ovvero il rinnovo della valutazione dei propri titoli, in modo che le fosse attribuito il punteggio legittimamente spettante con conseguente inserimento in graduatoria quale candidata vincitrice della procedura concorsuale *de qua*, la candidata ha presentato per il tramite dello scrivente legale in data 21/08/2024 una formale istanza di riesame in autotutela *ex artt. 21 quinquies e 21 nonies* della legge n. 241 del 1990 (doc. n. 9).
19. Con l’occasione, la dott.ssa Di Nocera ha altresì formulato istanza di accesso agli atti ed ai documenti della procedura concorsuale *de qua*, motivata espressamente dalla necessità di prendere visione delle concrete modalità di svolgimento della procedura e dei verbali della Commissione, in relazione alla fase di valutazione dei titoli, al fine di poter eventualmente contestare in giudizio la mancata valutazione dei titoli di servizio (doc. n. 9).
20. Più precisamente, l’odierna ricorrente ha chiesto “*di avere accesso ed estrarre copia, in formato digitale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 (nonché dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 con riferimento ai provvedimenti suscettibili in ogni caso di pubblicazione), di tutti gli atti inerenti al concorso pubblico in oggetto non pubblicati sul sito istituzionale, ed in particolare: - della dichiarazione resa dalla Commissione esaminatrice di assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge ovvero cause di astensione ex art. 51 c.p.c.; - dei verbali e degli atti comunque intesi sottoscritti dalla Commissione de qua e relativi al concorso in oggetto ed in*



*particolare alla fase di valutazione dei titoli della odierna istante e dei due candidati vincitori; - delle schede di valutazione dei candidati – dei due candidati vincitori della procedura nonché dell’odierna istante – eventualmente redatte da parte della Commissione in occasione della valutazione dei titoli; - della copia della propria domanda di partecipazione, per come protocollata da parte di codesta amministrazione ed oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli; - della copia della domanda di partecipazione dei due candidati vincitori, per come protocollata da parte di codesta amministrazione ed oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli; - del documento riepilogativo dei titoli valutati, con relativo punteggio attribuito da parte della Commissione, dei due candidati vincitori della procedura; - dei file log – ovvero della registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico – e del codice sorgente, onde poter verificare la presenza di eventuali anomalie, in relazione al momento di ricezione, di formazione e di conservazione della domanda di partecipazione dell’odierna istante” (doc. n. 9).*

21. L’amministrazione resistente, con nota prot. n. 9999 del 24/09/2024 (doc. n. 10), ha **accolto parzialmente l’istanza di accesso documentale trasmettendo soltanto le domande di partecipazione dei soggetti controinteressati** (doc. n. 11).
22. Ciò, lo si precisa, nonostante nella nota di riscontro (doc. n. 10) la stessa amministrazione affermi di aver trasmesso anche i verbali della Commissione, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, il riepilogo della valutazione dei titoli dei candidati vincitori: **si tratta di documenti non allegati alla pec di riscontro.**
23. Inoltre, la stessa amministrazione nella ridetta nota di riscontro ha altresì

evidenziato che “con riferimento alla richiesta della consegna delle schede di valutazione dei titoli dei candidati redatte dalla Commissione, si fa presente che la stessa ha operato direttamente sulla Piattaforma ministeriale dedicata alla gestione delle procedure concorsuali; pertanto, la surrichiamata documentazione non è materialmente esistente. Per quanto riguarda la richiesta di esibizione dei file log nonché del codice sorgente, la stessa non può essere evasa. Si precisa, in proposito, che i file di log non registrano quello che la candidata ha scritto nella domanda ma solo se ha inoltrato, salvato, annullato l’inoltro della stessa; pertanto, i suddetti file codificano lo stato della domanda ma non i dati inseriti né quante volte sono state eseguite determinate operazioni” (doc. n. 10).

24. Nessun riscontro, peraltro, è stato fornito in relazione alla richiesta di riesame in autotutela.

\*\*\* \*\*

In tale contesto, la dott.ssa Maria Giovanna Di Nocera, ritenendo il punteggio ottenuto alla valutazione dei titoli nonché gli atti meglio indicati in epigrafe tutti gravemente lesivi, illegittimi e sviati, ha pertanto interesse a proporre i seguenti

#### **MOTIVI DI RICORSO**

**A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E SS. DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994;**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;**

**VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;**

**ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED**

**INGIUSTIZIA MANIFESTA;**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO  
CONCORSUALE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

**1.1)** Come anticipato in narrativa, la dott.ssa Di Nocera ha superato brillantemente la prova scritta e la prova orale del concorso *de quo* (ottenendo, rispettivamente, un punteggio di 94/100 e di 100/100), salvo scoprire di non risultare vincitrice per aver ottenuto un punteggio di (soli) 21,25 punti alla valutazione dei titoli.

Ed il punteggio di 21,25 punti alla valutazione dei titoli sembra dipendere dalla mancata valutazione dei titoli di servizio effettuati negli anni dalla candidata.

Invero, risulta dalla scheda inerente alla valutazione effettuata:

- non solo che non sono stati valutati i titoli di servizio *de quibus*;
- ma addirittura che **è presente un evidente e palese refuso informatico che aveva duplicato per ben nove (9... !) volte la dichiarazione inerente al possesso della certificazione linguistica... !**

Ciò dimostra di per sé in maniera chiara ed evidente l'errore generato dal sistema in relazione alle dichiarazioni effettuate dall'odierna ricorrente, non essendo nemmeno possibile per un candidato inserire addirittura per nove (9... !) volte il titolo linguistico.

D'altronde, è il sistema stesso che lo impedisce, o che perlomeno dovrebbe impedirlo, ma nel caso di specie evidentemente qualcosa è andato storto ed è stata generata una moltiplicazione di un titolo, quello inerente alla certificazione linguistica, in luogo del servizio svolto negli anni precedenti.

Ciò risulta avvalorato anche da un'altra, banale considerazione: la dott.ssa Di Nocera vanta otto (8) "titoli di anzianità", che sommati alla certificazione linguistica danno un totale di nove (9) titoli da valutare.

E, come più volte evidenziato, il sistema ha moltiplicato proprio per nove

(9) volte la certificazione linguistica, per cui:

- o si tratta di una strana e curiosa casualità;
- oppure è una intrascurabile evidenza dell'errore cagionato dal sistema.

Insomma, delle due l'una !

Al fine di dimostrare l'errore *de quo*, la candidata ha presentato una apposita istanza di accesso documentale, che tuttavia non è stata integralmente evasa da parte dell'amministrazione resistente: eppure, trattasi di documenti la cui conoscenza è imprescindibile per dimostrare compiutamente, al di là dei dati indiziari suevidenziati, la sussistenza di un errore informatico (cfr *infra*).

Detto in altri e più chiari termini, in assenza dei *file log* e dell'impronta informatica, risulta difficile dimostrare l'errore informatico che si è verificato: vengono in aiuto, a tal fine, gli indizi e le supposizioni suevidenziate, come ad esempio il fatto che i titoli di servizio posseduti dalla ricorrente fossero otto e che, casualmente, il sistema ha duplicato per nove volte il certificato linguistico.

\*\*\*

**1.2)** Alla luce di quanto precede, anche in assenza dei *file* di sistema, è evidente che si è verificato un errore non imputabile alla ricorrente nella compilazione e nella trasmissione della domanda di partecipazione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato più volte che, in caso di errore tecnico attribuibile alla piattaforma informatica gestita dall'ente pubblico, l'interessato non deve subire le conseguenze negative di tale malfunzionamento.

Il principio è che il diritto alla partecipazione al concorso non può essere pregiudicato da fattori esterni al controllo del candidato.

D'altronde, l'errore tecnico deve essere corretto dall'amministrazione, in quanto la tutela della buona fede e dell'affidamento dei partecipanti a un concorso pubblico è un principio imprescindibile da rispettare.

E nel caso di specie, lo si ripete, la candidata ha operato in totale buona

fede, accorgendosi dell'errore intercorso solamente al momento della pubblicazione della graduatoria finale di merito, ove si è vista ingiustamente decurtare tutta l'anzianità di servizio maturata.

Di conseguenza, alla luce di tutto quanto precede, è anzitutto interesse della dott.ssa Di Nocera chiedere la regolarizzazione della propria domanda di partecipazione e, per l'effetto, l'attribuzione del punteggio ulteriore previsto per le esperienze lavorative maturate negli ultimi anni.

E, a tale riguardo, è sufficiente effettuare un calcolo matematico alla luce dei criteri indicati dalla medesima amministrazione (cfr. doc. n. 2), che le consentirebbero di essere collocata al vertice della classifica e/o comunque tra i candidati vincitori (valendo la presente considerazione anche ai fini della c.d. prova di resistenza, ovverosia la prova che, in relazione alle specifiche censure dedotte, l'accoglimento del ricorso arreherebbe una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile nella sfera della ricorrente).

\*\*\* \*\*

**B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;**

**VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO;**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE;**

**ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE;**

**ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

2.1) Fermo quanto precede, che appare di per sé dirimente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, è interesse della dott.ssa Di Nocera evidenziare ulteriormente quanto segue.

Come anticipato, a causa di un evidente ed innegabile errore informatico (a meno che la candidata non fosse “alticcia” nel momento in cui si è collegata sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente per presentare la propria domanda di partecipazione, fermo restando che il sistema informatico avrebbe comunque dovuto impedire di allegare per ben nove volte il medesimo titolo) la ricorrente ha dichiarato con la propria domanda di partecipazione per nove volte il possesso di un titolo linguistico, mentre non sono risultati gli incarichi di insegnamento che pure la medesima ha ricoperto negli scorsi anni.

L'amministrazione, a fronte di ciò, senza effettuare alcuna analisi particolarmente approfondita e senza chiedersi il motivo per cui un candidato avesse dichiarato per ben nove volte il possesso di una certificazione di lingua inglese, si è limitata ad attribuire alla ricorrente il punteggio di 21,25 in relazione alla fase di valutazione dei titoli.

Tuttavia, sarebbe stato sufficiente per l'Ufficio Scolastico Regionale richiedere spiegazioni e/o l'eventuale integrazione della domanda direttamente alla candidata, facendo uso del c.d. soccorso istruttorio, che come noto rappresenta non una facoltà ma un vero e proprio dovere per l'amministrazione pubblica (TAR, Roma, Sez. II, 02/11/2022, n. 14301; TAR, Salerno, Sez. II, 12/01/2022, n. 36).

Sul punto, in giurisprudenza in casi analoghi è stato affermato che *“la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e*

*dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). [...] Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli*

*altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza” (Cons. Stato, Sez. V, 22/11/2019, n. 7975; sul punto cfr. altresì: TAR Napoli, Sez. IV, 05/01/2023, n. 118; TAR, Milano, Sez. III, 06/04/2022, n. 778).*

Inoltre, è stato affermato che *“il soccorso istruttorio è logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis motivo espresso di esclusione, atteso che nelle procedure concorsuali, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della l. n. 241/1990 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione”* (TAR Roma, Sez. IV, 25/03/2022, n. 3422).

Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, l'Ufficio Scolastico Regionale avrebbe senz'altro potuto, una volta verificata l'assurdità della domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente (e considerato adeguatamente il fatto che, se il sistema avesse funzionato correttamente, non



sarebbe stato possibile moltiplicare il titolo linguistico per addirittura nove volte... !), richiedere alla candidata di specificare e/o fornire delucidazioni circa la domanda di partecipazione inoltrata, onde eventualmente consentirne l'integrazione.

In ques'ottica, è evidente che dalla mancata valutazione dei titoli di servizio e dalla mancata attivazione del soccorso istruttorio sia derivato un punteggio ingiustamente, ingiustificatamente ed erroneamente basso per l'odierna ricorrente.

Infatti, se non si fosse verificato il disguido *de quo* e/o se l'amministrazione si fosse correttamente attivata per concedere il soccorso istruttio, la Commissione avrebbe senz'altro tenuto in considerazione i titoli di servizio maturati e la candidata avrebbe senz'altro ottenuto un punteggio tale da essere collocata al vertice della graduatoria e, per l'effetto, da consentirle di essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

\*\*\*

**2.1)** Si tenga altresì conto che l'anzianità di servizio della dott.ssa Di Nocera è ad ogni modo nota all'Ufficio Scolastico Regionale (*rectius*, risulta da documentazione detenuta dall'amministrazione).

Si tratta, lo si ripete, delle seguenti docenze:

- anno scolastico 2018/2019 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'Istituto Trasporti e Logistica Navigazioni IMAT s.r.l.;
- anno scolastico 2019/2020 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'Istituto Trasporti e Logistica Navigazioni IMAT s.r.l.;
- anno scolastico 2018/2019 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'Istituto

Paritario Luigi Stefanini;

- anno scolastico 2020/2021 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'Istituto Paritario Luigi Stefanini;
- anno scolastico 2020/2021 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso l'I.S. - ITN. Duca degli Abruzzi – IPIAM Napoli;
- anno scolastico 2021/2022 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso il Liceo Maior di Pescara;
- anno scolastico 2022/2023 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso il Liceo Maior di Pescara;
- anno scolastico 2023/2024 – insegnamento di AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” Pescara.

Orbene, **i titoli di servizio *de quibus* risultano inconfutabilmente dalla documentazione detenuta dalla medesima amministrazione resistente ed inerente alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter*, della legge n. 124 del 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (doc. n. 7).**

Si intende dire che sarebbe bastato all'amministrazione resistente riflettere sull'assurdità di una domanda di partecipazione con l'indicazione di ben nove certificati linguistici, consultare il proprio *database* e – chiudendo il sillogismo aristotelico – capire l'errore che nel caso di specie si è verificato attivando di conseguenza il soccorso istruttorio e/o comunque intervenendo per evitare un pregiudizio per la candidata.

Da qui la conferma dell'illegittimità del contegno serbato dall'Ufficio Scolastico Regionale anche sotto questo ulteriore punto di vista, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

\*\*\*

**2.3)** Il presente motivo di ricorso si presta ad essere declinato altresì sotto forma di eccesso di poter per difetto di istruttoria.

Come evidenziato, infatti, l'amministrazione resistente si è limitata ad attribuire un punteggio per i titoli risultanti dalla domanda di partecipazione senza minimamente interrogarsi sul motivo per cui una candidata avesse dichiarato per nove volte il medesimo titolo di conoscenza linguistica, omettendo al contempo di indicare l'anzianità di servizio maturata negli anni, nonostante risultasse dai relativi *database* del medesimo Ufficio Scolastico.

Si intende dire che l'Ufficio Scolastico Regionale ha automaticamente attribuito un punteggio alla candidata, agendo in maniera meccanica ed automatica, senza valutare la domanda di partecipazione e senza avvedersi minimamente dell'errore informatico e del disguido tecnico che, evidentemente, si è verificato.

Ciò, peraltro, è confermato da quanto affermato dalla medesima amministrazione resistente, ossia che *“con riferimento alla richiesta della consegna delle schede di valutazione dei titoli dei candidati redatte dalla Commissione, si fa presente che la stessa ha operato direttamente sulla Piattaforma ministeriale dedicata alla gestione delle procedure concorsuali; pertanto, la surrichiamata documentazione non è materialmente esistente”* (doc. n. 10).

\*\*\* \*\*

## **C) SULLA PROVA DI RESISTENZA.**

**3.1)** Ai fini della c.d. prova di resistenza (ovverosia la prova che, in relazione alle specifiche censure dedotte, l'accoglimento del ricorso arrecherebbe una

qualche utilità, giuridicamente apprezzabile nella sfera del ricorrente) si evidenzia sinteticamente quanto segue.

La ricorrente ha ottenuto in relazione alla valutazione dei titoli il punteggio di 21,25 ed un punteggio totale di 215,25.

Se l'amministrazione avesse valutato gli incarichi di insegnamento svolti negli anni, sarebbe spettato alla ricorrente un punteggio di almeno 231,25 e, quindi, alla luce dei punteggi ottenuti dagli altri candidati, sarebbe sicuramente risultata tra i vincitori.

Invero, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli, sarebbe spettato a ciascun candidato 2 punti per ciascun anno di *“servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. L'insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”* (cfr. punto c della tabella di valutazione dei titoli, sub doc. n. 2).

Da qui la conferma dell'interesse a ricorrere della dott.ssa Di Nocera.

\*\*\* \*\*

## **ISTANZA DI ACCESSO IN CORSO DI CAUSA**

*ex art. 116, comma 2, c.p.a.*

Come evidenziato in narrativa, la ricorrente in data 21/08/2024 ha presentato una formale istanza di riesame in autotutela nonché di accesso documentale, con cui ha richiesto *“di avere accesso ed estrarre copia, in formato digitale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 (nonché dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 con riferimento ai provvedimenti suscettibili in ogni caso di pubblicazione), di tutti gli atti inerenti al concorso pubblico in oggetto non pubblicati sul sito istituzionale, ed in particolare: - della dichiarazione resa dalla Commissione esaminatrice di assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge ovvero cause di astensione ex art. 51 c.p.c.; - dei verbali e degli atti comunque intesi sottoscritti dalla Commissione de qua e relativi al concorso in oggetto ed in particolare alla fase di valutazione dei titoli della odierna istante e dei due candidati vincitori; - delle schede di valutazione dei candidati – dei due candidati vincitori della procedura nonché dell’odierna istante – eventualmente redatte da parte della Commissione in occasione della valutazione dei titoli; - della copia della propria domanda di partecipazione, per come protocollata da parte di codesta amministrazione ed oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli; - della copia della domanda di partecipazione dei due candidati vincitori, per come protocollata da parte di codesta amministrazione ed oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli; - del documento riepilogativo dei titoli valutati, con relativo punteggio attribuito da parte della Commissione, dei due candidati vincitori della procedura; - dei file log – ovvero della registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico – e del codice sorgente,*

*onde poter verificare la presenza di eventuali anomalie, in relazione al momento di ricezione, di formazione e di conservazione della domanda di partecipazione dell'odierna istante"* (doc. n. 9).

Tale istanza era espressamente motivata dalla necessità di prendere visione delle concrete modalità di svolgimento della procedura e dei verbali della Commissione al fine di poter eventualmente contestare in giudizio – ed articolare le relative doglianze – la valutazione ottenuta in relazione alla fase di valutazione dei titoli e, dunque, la posizione occupata in graduatoria quale non vincitrice.

D'altronde, avendo la stessa preso parte alla procedura concorsuale ed essendo risultata non vincitrice, è chiaro che nel caso di specie sussiste (e sussisteva sin dal momento della richiesta) un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una posizione tutelata dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Tuttavia, come pure evidenziato, l'amministrazione ha riscontrato solo parzialmente la richiesta *de qua*: con nota prot. n. 9999 del 24/09/2024 (doc. n. 10), l'amministrazione ha trasmesso soltanto le domande di partecipazione dei soggetti controinteressati (doc. n. 11).

Ciò, lo si precisa, nonostante nella nota di riscontro (doc. n. 10) la stessa amministrazione affermi di aver trasmesso anche i verbali della Commissione, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, il riepilogo della valutazione dei titoli dei candidati vincitori: si tratta di documenti non allegati alla pec di riscontro.

Inoltre, la stessa amministrazione nella ridetta nota di riscontro ha altresì evidenziato che *“con riferimento alla richiesta della consegna delle schede di valutazione dei titoli dei candidati redatte dalla Commissione, si fa presente che la stessa ha operato direttamente sulla Piattaforma ministeriale dedicata alla gestione delle procedure concorsuali; pertanto, la surichiamata documentazione*

*non è materialmente esistente. Per quanto riguarda la richiesta di esibizione dei file log nonché del codice sorgente, la stessa non può essere evasa. Si precisa, in proposito, che i file di log non registrano quello che la candidata ha scritto nella domanda ma solo se ha inoltrato, salvato, annullato l'inoltro della stessa; pertanto, i suddetti file codificano lo stato della domanda ma non i dati inseriti né quante volte sono state eseguite determinate operazioni” (doc. n. 10).*

Si tratta, tuttavia, di documentazione utile ai fini della individuazione e dimostrazione di un eventuale errore nel sistema, che si va ad aggiungere, avvalorandole, alle “casualità” riportata *supra* in ordine alla presentazione della domanda di partecipazione della candidata.

Di conseguenza, la dott.ssa Di Nocera ha altresì interesse a chiedere che codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento della presente istanza, voglia:

- preliminarmente, accertare il diritto della ricorrente all'accesso agli atti in possesso dell'amministrazione resistente, come indicati nell'istanza di accesso del 21/08/2024 e non trasmessi (ovvero: la dichiarazione resa dalla Commissione esaminatrice di assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge ovvero cause di astensione *ex art. 51 c.p.c.*; i verbali e gli atti comunque intesi sottoscritti dalla Commissione *de qua* e relativi al concorso in oggetto ed in particolare alla fase di valutazione dei titoli della odierna istante e dei due candidati vincitori; le schede di valutazione dei candidati – dei due candidati vincitori della procedura nonché dell'odierna istante – eventualmente redatte da parte della Commissione in occasione dellavalutazione dei titoli; il documento riepilogativo dei titoli valutati, con relativo punteggio attribuito da parte della Commissione, dei due candidati vincitori della procedura; i file log – ovvero la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico – e del codice sorgente, onde poter verificare la presenza di eventuali anomalie, in relazione al momento di ricezione, di formazione e di conservazione della

domanda di partecipazione dell'odierna istante);

- per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4 c.p.a., l'esibizione della documentazione richiesta, atteso che *“l'istanza di accesso presentata in corso di causa è decisa dal collegio, ai sensi dell'art. 116 comma 2, c. proc. amm., con ordinanza con cui, in caso di accoglimento, si dispone il deposito in atti dei richiesti documenti”* (TAR Roma, Sez. III, 03/06/2014, n. 5885).

\*\*\* \*\*

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con il presente ricorso viene impugnata (anche) la graduatoria finale di merito, dal momento che se fossero stati adeguatamente valorizzati i titoli di servizio della ricorrente la stessa sarebbe stata senz'altro collocata in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Da tale considerazione deriva la necessità di notificare il presente atto giudiziale ad almeno uno dei controinteressati, ovvero ai candidati vincitori della procedura e/o meglio posizionati in graduatoria rispetto alla ricorrente, che sono indicati in epigrafe.

Ad ogni buon conto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, laddove ritenuto necessario, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente o altra modalità ritenuta idonea, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire tutti i loro luoghi di residenza (si fa notare che all'attualità l'amministrazione resistente ha pubblicato una graduatoria con indicati i nominativi dei soli candidati vincitori, non essendo noto né il nome né il numero di candidati idonei eventualmente collocati tra la posizione occupata



dai vincitori e quella occupata dall'odierna ricorrente).

\*\*\* \*\*

## **ISTANZA CAUTELARE**

*ex art. 55 c.p.a.*

Con il presente ricorso si chiede, altresì, la sospensione degli atti impugnati e/o il rilascio di idonea misura cautelare.

Le considerazioni che precedono dimostrano ampiamente che il ricorso è assistito da *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, si evidenzia ulteriormente quanto segue.

I provvedimenti impugnati arrecano alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, in quanto sono state approvate le graduatorie finali e l'anno scolastico ha, ormai avuto inizio: la ricorrente, al momento, si trova in stato di disoccupazione ovvero privata di un incarico di insegnamento a tempo indeterminato a causa di un errore a lei non imputabile, con conseguente ed evidente danno alla carriera, curriculare, professionale e non da ultimo economico.

Pertanto, alla luce dello stato di avanzamento della procedura, è fondamentale che sia adottata in favore della ricorrente la misura cautelare, anche laddove ritenuto di segno propulsivo (ovvero facendo riferimento alla c.d. tecnica del *remand*), più idonea a tutelare i suoi diritti ed interessi.

Si segnala, peraltro, anche per evitare eventuali ed ulteriori pretese risarcitorie, che è piuttosto interesse anche dell'amministrazione resistente che la dott.ssa Di Nocera sia ammessa anche se con riserva in graduatoria con il punteggio spettante: sarebbe così evitato un tanto evidente quanto grave pregiudizio nei confronti della ricorrente in attesa della sentenza, anche in relazione a profili quali quello della ricostruzione di carriera.

\*\*\*

Più precisamente, i provvedimenti impugnati arrecano alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, a meno che codesto Ecc.mo Collegio non ne sospenda gli effetti e/o non disponga altra idonea misura cautelare (sospensione dell'*iter*, aumento anche con riserva del punteggio), considerato che (i) sono state approvate e pubblicate le graduatorie finali di merito, in cui è assente parte ricorrente perlomeno tra i vincitori (niente è dato sapere per quanto riguarda gli idonei, nemmeno la posizione occupata in graduatoria) e (ii) si è già chiusa la fase di convocazione per la presa di servizio.

È lapalissiano considerare, poi, come in caso di mancato accoglimento della presente istanza toccherà alla ricorrente intraprendere ulteriori azioni legali per far valere i propri diritti, tra cui proporre ulteriori motivi aggiunti avverso i successivi atti concorsuali ed adeguate azioni volte a privare di efficacia i contratti di lavoro e le prese di servizio intervenute nelle more del giudizio nei riguardi di quei soggetti che – nell'attesa del merito – hanno ingiustamente occupato il posto che sarebbe spettato alla ricorrente se la pubblica amministrazione non avesse commesso gli errori qui censurati e se la stessa dott.ssa Di Nocera si fosse vista collocata in graduatoria con il giusto punteggio.

Il decorso del tempo, infatti, comporterebbe il consolidamento delle posizioni di terzi controinteressati nonché creerebbe stabilità nell'organizzazione amministrativa della sede di eventuale destinazione.

In altre parole, la mancata concessione della richiesta misura cautelare, a fronte dell'evidente pregiudizio subito, creerebbe senz'altro nocimento agli interessi della ricorrente, la quale, anche in caso di accoglimento nel merito, potrebbe incontrare notevoli difficoltà ad inserirsi nell'organigramma amministrativo, in un assetto già consolidato.

E tutto ciò senza considerare le perdite stipendiali e, quindi, di natura economica oltreché il danno *curriculare*.

Del resto, proprio la giurisprudenza amministrativa dell'Ecc.mo TAR di Roma ha accolto l'istanza cautelare in casi analoghi al presente, affermando che *“ritenuto inoltre che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'errata collocazione del ricorrente nella graduatoria in epigrafe”* (cfr. *ex multis*: TAR Roma, Sez. IV, ordinanza cautelare n. 2641/2022; id., ord. caut. n. 5549/2022).

\*\*\*

In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, il rilascio di una misura cautelare appare necessario e congruo in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa dell'operato amministrativo totalmente scriteriato: l'aumento, anche con riserva, del punteggio della ricorrente le consentirebbe di ottenere una posizione adeguata nella graduatoria dei vincitori e, eventualmente, ambire ad una posizione lavorativa nella sede che risulterà nell'attesa dell'udienza di merito (per la cui fissazione – considerati i tempi medi dell'agiustizia amministrativa - potrebbero volerci diversi mesi e/o perfino anni).

Una scelta di segno opposto, viceversa, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la pubblica amministrazione ad eventuali azioni risarcitorie, oltre che presentare motivi aggiunti onde incorrere in improcedibilità sostenendo quindi ulteriori costi.

\*\*\* \*\*

### **PER QUESTE RAGIONI**

si confida che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sede de L'Aquila, voglia accogliere il presente ricorso e, per

l'effetto:

- i) in via cautelare, concedere la richiesta misura cautelare e adottare le opportune misure interinali quali la sospensione degli atti impugnati ovvero la diversa misura cautelare, anche di segno propulsivo (ovvero facendo riferimento alla c.d. tecnica del *remand*), più idonea a tutelare i suoi diritti ed interessi;
- ii) nel merito: annullare gli atti impugnati ed ordinare all'amministrazione di provvedere sulla situazione della ricorrente, per evitare che quest'ultima possa essere pregiudicata dall'agire illegittimo della prima; in ogni caso
- iii) con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso del contributo unificato, da distrarre in favore del legale antistatario.

\*\*\* \*\*

#### IN VIA ISTRUTTORIA:

**A)** Si depositano documenti come da indice a parte.

\*\*\*

**B)** Si chiede che venga ordinato all'amministrazione resistente il deposito di tutti gli atti e documenti della procedura di concorso in questione ed in particolare i verbali redatti dalla Commissione e gli altri documenti indicati nell'istanza di accesso documentale del 21/08/2024, per la parte rimasta inevasa.

\*\*\* \*\*

Laddove ritenuto opportuno, si chiede espressamente che sia disposta l'anonimizzazione ovvero l'oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 196 del 2003 nonché degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata sia nel provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio che in quello emesso all'esito dell'udienza pubblica di discussione.

\*\*\* \*\*

Ai sensi di legge ed ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene alla materia dei concorsi pubblici e che il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 325,00.

\*\*\* \*\*

Firenze, 23 ottobre 2024

(Avv. Samuele Miedico)